



## Oggetto: Recenti novità in tema di IVA

### **Obbligo di emissione di fattura elettronica per le operazioni con l'estero e di reverse charge**

Dal 1° luglio 2022 entra in vigore per i soggetti IVA l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate le operazioni di acquisto e di vendita verso soggetti esteri tramite fattura in formato elettronico xml e inviando i file al Sistema di Interscambio (SDI).

La trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.).

La trasmissione delle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.

Quanto precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

### **Fatture elettroniche emesse nei confronti di cessionari/committenti UE ovvero extra-UE**

Per le fatture di vendita, il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo Codice destinatario i 7 caratteri "XXXXXXX"
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:
  - nel campo 1.4.1.1.1 "IdPaese" il codice Paese estero (diverso da IT e espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
  - nel campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità); se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 "IdCodice" lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 "CodiceFiscale".

Per indicare in fattura l'indirizzo estero del cliente bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la Provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l'indirizzo per indicare il CAP straniero.

### **Reverse charge e autofatture nei rapporti con l'estero**

Per le fatture di acquisto estere, il soggetto italiano dovrà emettere specifico documento elettronico.



### **Autofattura**

Nell'autofattura è il soggetto che acquista il bene o il servizio a dover emettere un documento, mediante il quale egli applica l'IVA, che lo vede nelle vesti sia di emittente (e, quindi, con obbligo di versamento dell'IVA esposta) sia di cliente (e, quindi, con facoltà di detrarre il tributo assolto). Questo documento viene annotato sia nel registro IVA vendite che nel registro IVA acquisti del cliente medesimo.

A livello d'imposta, per il cliente l'effetto è nullo, salvo che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti effettuati.

L'autofattura contiene le medesime indicazioni richieste per le fatture ordinarie (quindi si dovranno prendere a riferimento le informazioni richieste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972). La particolarità è che l'autofattura va emessa a "se stessi", quindi, i dati dell'emittente, nonché del destinatario, sono i medesimi e coincidono con il cliente che ha acquistato il bene ovvero il servizio.

Nelle autofatture deve essere inserita l'annotazione "autofatturazione" (così come previsto dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972).

### **Reverse charge**

Nell'ipotesi di reverse charge l'obbligo di emissione del documento - senza addebito dell'imposta - è a carico del cedente/prestatore, cioè del soggetto che pone in essere l'operazione imponibile. Il cessionario o committente, in tali casi, deve integrare la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, annotando il documento integrato, sia nel registro IVA degli acquisti, sia in quello delle vendite (diventando, in tal modo, il debitore del tributo verso l'Erario).

A livello d'imposta, per il cliente l'effetto è nullo, salvo che egli sia soggetto a limitazioni della detrazione sugli acquisti effettuati.

## **Prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972**

Si riepilogano alcune regole basilari ai fini del momento di emissione della fattura.

Le prestazioni di servizi c.d. "generiche" di cui all'art. 7-ter del Decreto IVA, si considerano effettuate nel momento in cui le stesse sono ultimate:

Nel caso in cui venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo prima dell'ultimazione della prestazione, la prestazione si considera in ogni caso effettuata alla data del pagamento limitatamente all'importo pagato. Inoltre, se le stesse prestazioni sono effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.

**Momento di effettuazione (art. 6, comma 6, D.P.R. n. 633/1972):** ULTIMAZIONE o anticipato PAGAMENTO (non rileva fatturazione anticipata).

**Obbligo emissione fattura (art. 21, comma 6-bis, lett. a), D.P.R. n. 633/1972):** Sì, ma solo se il soggetto passivo UE è anche debitore d'imposta + annotazione "inversione contabile)

**Termine emissione (art.21, comma 6-bis, lett.a), D.P.R. n. 633/1972):** entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.



**Termine registrazione (art.23, comma1, D.P.R. n. 633/1972):** entro il termine di emissione con riferimento a mese di effettuazione.

### **Cessioni intracomunitarie di beni (art. 41 del D.L. n. 331/1993)**

**Momento di effettuazione (art. 39, co. 1, D.L. 331/1993):** all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione o anteriormente se vi è anticipo della fatturazione. (Momento giuridico)

**Termini emissione (art. 46, co. 2, D.L. n. 331/1993):** entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

**Termine registrazione (art. 47, co. 4, D.L. n. 331/1993):** devono essere annotate con riferimento alla data di emissione.

**Presentazione elenchi INTRASTAT.**

### **Dichiarazioni d'intento - Fattura elettronica emessa nei confronti degli esportatori abituali**

Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO";
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

### **Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del D.L. n. 331/1993)**

**Momento di effettuazione (art. 39, co. 1, D.L. 331/1993):** all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione o anteriormente se vi è anticipo della fatturazione. (Momento giuridico)

**Termini integrazione (art. 46, co. 1, D.L. n. 331/1993):** nulla è detto sul termine per integrare.

**Termine registrazione (art. 47, co. 1, D.L. n. 331/1993):** entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura con riferimento al mese precedente. (Momento contabile)



**Termine eventuale autofattura** (art. 46, co. 5, D.L. 331/1993): se entro il secondo mese successivo a quello in cui l'operazione è effettuata non si riceve fattura da integrare è necessario emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo a quello di in cui l'operazione è effettuata. (Momento giuridico) + annotazione immediata con riferimento al mese precedente

**Presentazione elenchi INTRASTAT.**

### **Gestione elettronica del reverse charge e autofattura nei rapporti con l'estero**

Per le fatture soggette a reverse charge esterno (vale a dire per gli acquisti intracomunitari ovvero per i servizi comunitari), il cessionario/committente non è soggetto alle regole della fattura elettronica, in quanto in tali situazioni lo stesso è obbligato a inviare il "nuovo" esterometro di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015. Fermo restando il fatto che il reverse charge esterno può, comunque, essere effettuato in modalità elettronica, in tal caso non è necessario effettuare l'esterometro;

- medesime considerazioni di cui al punto che precede valgono in caso di autofatture esterne (servizi ricevuti da prestatori extra-UE ovvero acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia acquistati da soggetti extra-UE - art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972).
- Come scritto in premessa, per le operazioni effettuate ovvero ricevute dal 1° luglio 2022 verrà meno l'esterometro.
- A seguito del venir meno dell'esterometro il reverse charge e le autofatture nei rapporti con l'estero andranno gestite, dal 1° luglio 2022, esclusivamente in modalità elettronica.

**Acquisti** - dal 1° luglio 2022, lato acquisti, andranno utilizzati obbligatoriamente i tipi di documento di seguito riportati:

- **TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero:** da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fini IVA in altro Paese della UE ovvero in un Paese extra-UE;
- **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari:** da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all'art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- **TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972:** da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti.

**Reverse Charge e Autofatture** - Andrà utilizzata la forma elettronica anche per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti UE ovvero extra-UE, utilizzando, a seconda dei casi i seguenti codici natura (si riportano i principali):

- **N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972:** tale codice natura andrà utilizzato per tutte le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale;
- **N3.1 non imponibili - esportazioni:** casistiche di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
- **N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie:** qualora sia stata posta in essere una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

### **Esterometro: soppressione dal 1° luglio 2022**



La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha stabilito che in merito alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e prestazioni effettuate verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia (art. 1, comma 3-bis, primo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127) andranno trasmessi telematicamente tramite Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche.

Attenzione: a seguito del Decreto lavoro/fisco (D.L. n. 146/2021), la soppressione dell'esterometro è stata prorogata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 (fermo restando il fatto che dal 1° luglio 2022 vi sarà l'obbligo, invece, già ad oggi vi è la facoltà di utilizzo della modalità elettronica).

### Forfetari e fattura elettronica

E' introdotto l'obbligo di utilizzo di fattura elettronica in Italia fino al 31 dicembre 2024.

Attenzione: si ricorda, infatti, che senza tale proroga l'obbligo di fattura elettronica in Italia sarebbe cessato il 31 dicembre 2021. Infatti, la precedente autorizzazione comunitaria (n. 593 del 16 aprile 2018) prevedeva l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica fino al 31 dicembre 2021.

La citata decisione del 13 dicembre 2021 ha, inoltre, autorizzato l'Italia a disporre quanto segue:

- in deroga all'art. 218 della Direttiva n. 2006/112/CE, le fatture siano emesse dai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esclusivamente in formato elettronico;
- in deroga all'art. 232 della Direttiva n. 2006/112/CE, l'utilizzo delle fatture elettroniche non sia subordinato all'accordo del destinatario.

Oltre a quanto scritto in precedenza, sempre la decisione n. 2251/2021, modificando gli artt. 1 e 2 della precedente esecuzione comunitaria n. 593/2018, estende l'obbligo di utilizzo della fattura elettronica anche ai soggetti in regime di franchigia (ovvero di vantaggio) che in Italia sono i forfetari nonché i minimi.

Attenzione: la decisione comunitaria nulla dice in merito alla decorrenza. Sul punto si attendono comunque dei chiarimenti ufficiali da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché dal legislatore nazionale (che probabilmente prevedrà una data "effettiva" di entrata in vigore).

### Tessera Sanitaria: divieto di fatturazione elettronica anche per il 2022

Il D.L. n. 146/2021 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (di cui all'art. 10-bis, D.L. n. 119/2018). Sul punto si ricorda che tale divieto era già vigente per gli anni d'imposta dal 2019 al 2021.

Va da sé che per tali operazioni gli operatori dovranno continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria secondo le ordinarie modalità. Si tenga, inoltre, presente che il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Sempre il D.L. n. 146/2021, in sede di conversione in legge, ha rinviato al 1° gennaio 2023 (prima della proroga la data era fissata al 1° gennaio 2022), la decorrenza dell'obbligo, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

I soggetti interessati alla disposizione in esame sono: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie (pubbliche e private), i



presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci, le strutture sanitarie militari, nonché gli iscritti a vari albi della professione sanitaria ed elenchi speciali.

### Le diverse casistiche

Fattura elettronica a seconda dei soggetti coinvolti nell'operazione	Soggetto passivo IVA residente ovvero stabilito in Italia	Soggetto passivo IVA nel regime forfetario (art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014) ovvero nel regime dei minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011)	Soggetto passivo IVA produttore agricolo in regime di esonero (art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972)
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2B (fra soggetti passivi IVA)	Sì NB: non vi è l'obbligo di emissione della fattura elettronica qualora il cessionario/committente soggetto passivo sia residente ovvero stabilito in un Paese diverso dall'Italia (UE ovvero extra-UE).	NO (sarà obbligatoria nel 2022 dalla data in cui il legislatore nazionale ne darà attuazione)	NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2C (nei confronti di privati consumatori)	Sì	Sì	NO
Obbligo emissione della fattura elettronica nei rapporti B2PA (nei confronti della pubblica amministrazione)	Sì N.B.: vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale	Sì N.B.: vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale	Sì N.B.: vi è l'obbligo di apposizione della firma digitale

(\*) Per le operazioni per le quali vi è l'obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, per il 2019, 2020, 2021 e 2022 (come da ultimo previsto ad opera del D.L. n. 146/2021 convertito in Legge), vi è il divieto di emettere fattura in formato elettronico. La citata esclusione torna applicabile anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

### Novità in tema di elenchi Intrastat

In tema di Intrastat vi saranno le seguenti novità:

- introduzione del nuovo modello Intra 1-sexies mediante il quale gli operatori possono dichiarare il trasferimento delle merci all'estero presso il destinatario finale con differimento della cessione vera e propria al momento del prelievo dei beni dal cliente finale nel proprio Stato estero (c.d. call-off stocks recepito a livello nazionale ad opera del recente D.Lgs. n. 192/2021). Sul punto preme ricordare che il call-off stock (anche detto consignment stock) si riferisce alla situazione in cui, al momento del trasporto di beni verso un altro Stato membro, il cedente conosce già l'identità dell'acquirente al quale tali beni saranno ceduti in una fase successiva e dopo il loro arrivo nello Stato membro di destinazione. Per esigenze di semplificazione, quando l'operazione ha luogo tra due soggetti passivi, la stessa è considerata, a determinate condizioni, una cessione esente nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario nello Stato membro di arrivo nel momento in cui avviene il passaggio della proprietà, evitando così che il fornitore debba identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del cliente per rilevare l'acquisto intracomunitario "per assimilazione" al momento di arrivo dei beni;
- eliminazione, per gli acquisti intracomunitari, della presentazione del modello Intrastat trimestrale (di fatto è stato confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409/2017);



- per la presentazione mensile degli elenchi Intrastat è stata innalzata ad euro 350.000 la soglia degli acquisti totali effettuati nel trimestre ovvero in uno dei quattro trimestri precedenti. Inoltre, all'interno del modello acquisti non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato nonché codice IVA del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta;
- in merito ai servizi a livello comunitario ricevuti (di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972), riepilogati nel modello Intrastat "2-quater servizi ricevuti", sono state previste le seguenti semplificazioni:
  - abolito l'obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale (confermato quanto già applicato fino al 2021 ad opera del Provvedimento 25 settembre 2017, n. 194409/2017);
  - eliminato l'obbligo di fornire le informazioni relative a codice IVA del fornitore, ammontare delle operazioni in valuta, modalità di erogazione, modalità d'incasso e Paese di pagamento;
- con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni (di cui all'art. 41 del D.L. n. 441/1993) è stato introdotto l'obbligo di inserire, ai fini statistici, l'informazione relativa all'origine non preferenziale dei beni spediti in altro Stato membro. A tal riguardo si evidenzia che il dato sull'origine segue le regole doganali, quindi:
  - per le merci unionali bisogna far riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto, ovvero, nel caso in cui la produzione riguardi più Stati membri, lo Stato in cui i beni sono stati sottoposti all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata;
  - per i beni non unionali bisogna far riferimento alle regole doganali relative all'attribuzione dell'origine non preferenziale. A tal riguardo si fa presente che tale informazione non sempre è a disposizione dell'operatore nazionale e questo potrebbe creare problemi alle imprese che dal 2022 dovranno organizzarsi per acquisire e comunicare correttamente l'informazione sul modello Intra 1-bis.

### **Ulteriori novità**

Attenzione: Oltre alle novità precedentemente descritte, preme evidenziare, che:

- è stata introdotta una semplificazione sia per le cessioni e gli acquisti di beni a livello intracomunitario, per le spedizioni e gli arrivi di beni di valore inferiore ad euro 1.000. Infatti, per tali trasferimenti non è necessario (facoltà non obbligo) indicare in modo dettagliato il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico "99500000";
- in merito alla compilazione del codice della natura della transazione, per meglio dire il dato che individua la ragione del trasferimento (acquisto, vendita, restituzione, sostituzione in garanzia e lavorazione conto terzi) è stato stabilito che per i soggetti che effettuano o presumono di effettuare trasferimenti intracomunitari in misura superiore a 20 milioni di euro dovranno indicare, oltre alla compilazione del dato ad una cifra (colonna A), anche il dettaglio della seconda cifra (colonna B). Quindi, ad esempio, in presenza di lavorazione conto terzi senza passaggio della proprietà con rientro delle merci nello Stato membro iniziale viene richiesto di indicare in colonna A il codice 5 e in colonna B il codice 1.



### Archivio VIES ed elenchi INTRASTAT

Si ricorda che con riferimento alle cessioni intracomunitarie di beni è prevista come condizione sostanziale per l'applicazione del regime della non imponibilità l'iscrizione al VIES dell'acquirente comunitario.

E' inoltre previsto che non si applica il regime della non imponibilità se il cedente non ha rispettato l'obbligo di presentare l'elenco Intrastat o tale elenco non riporta le informazioni corrette riguardanti la cessione, a meno che egli non possa debitamente giustificare la violazione secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione finanziaria (ad oggi risulta necessario un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria per comprendere, meglio, quali siano le eventuali giustificazioni).

### Limiti per rimborsi e compensazioni

A decorrere dal 2022, il limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari ad euro 2 milioni.

#### **Divieto di compensazione in presenza di debiti a ruolo scaduti (art. 31, D.L. n. 78/2010)**

È vietata la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dei debiti, di importo superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Sono ostativi anche i debiti scaduti da accertamenti esecutivi.

#### **Presupposti del divieto di compensazione**

- Debiti superiori a 1.500 euro.
- Termine di pagamento scaduto

L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione è definibile in via agevolata con il pagamento di un terzo.

#### **Pagamento ruoli mediante compensazione (art. 31, D.L. n. 78/2010)**

È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con il Decreto del 10 febbraio 2011.

#### **Controllo preventivo compensazioni a rischio**

#### **Sospensione delle compensazioni**



L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli artt. 17 e ss. del D.Lgs. n. 241/1997, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega, questa è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione.

### **Vincoli sulle compensazioni dei crediti IVA**

#### **Trasmissione modelli F24**

I titolari di partita IVA devono inviare le deleghe di pagamento recanti compensazioni orizzontali esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

L'obbligo riguarda la compensazione, per qualsiasi importo, dei seguenti crediti: Imposte sui redditi, relative imposte addizionali e sostitutive

- IRAP
- Ritenute alla fonte
- IVA
- Crediti d'imposta c.d. speciali (quadro RU Dichiarazione dei redditi).

Decorrenza dell'estensione dell'obbligo: 1° giugno 2017 (risoluzione n. 57/2017).

Non titolari di partita IVA: Obbligatorio l'utilizzo dei servizi telematici dell'A.d.E. per la trasmissione delle deleghe "a saldo zero", mentre le compensazioni con saldo positivo possono transitare anche dai servizi telematici degli intermediari della riscossione (banche e Poste).

#### **Decorrenza dell'utilizzo "oltre soglia"**

Oltre il limite di 5.000 euro (per periodo d'imposta), la compensazione del credito IVA è effettuabile dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (o dell'istanza trimestrale TR).

#### **Obbligo del visto di conformità**

La compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle istanze modello TR, oltre il limite di 5.000 euro annui, è subordinata al visto di conformità (o alla sottoscrizione dell'organo di controllo contabile).

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

Verona, 30.05.2022.

Lo Studio